ACCORDO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO

"CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI APPRENDISTI"

DEL 18 MAGGIO 2009

L'anno duemilanove il giorno diciotto del mese di Maggio in Ragusa presso la sede dell'Associazione Costruttori Edili delle provincia di Ragusa (di seguito "ANCE Ragusa") sita in Ragusa, Viale dei Platani 34/B, si sono incontrati

da una parte

in rappresentanza di ANCE Ragusa, i Sigg.:

- Geom. Santo Cutrone
- Presidente
- Cilia Salvatore e Grassia Giuseppe
- Vicepresidenti di ANCE Ragusa
- Geom. Sebastiano Caggia e
 - Dott. Ing. Rosario Canzonieri
- Componenti della Commissione

Sindacale di ANCE Ragusa

con l'assistenza del Direttore di ANCE Ragusa:

Dott. Ing. Giuseppe Guglielmino

dall'altra

in rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori delle Costruzioni della provincia di Ragusa (di seguito identificati con l'acronimo "FLC"), i Sigg.:

Aquila Paolo

- Segretario Provinciale FILLEA-CGIL

Francesco Cascone

- Componente della Segreteria FILLEA-CGIL

Luca Gintili

- Segretario Provinciale di FILCA-CISL

- Niccolò Spadaccino
- Segretario Provinciale FENEAL-UIL

PREMESSO

Che l'art.92 del vigente CCNL "Edilizia Industria" del 18/06/2008 ha

istituito una prestazione aggiuntiva in favore degli apprendisti ai quali riconosce, in caso di sospensione o riduzione dell'attività per motivi meteorologici, la possibilità di beneficiare del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO);



Che l'Accordo Nazionale 04/12/2008 ha demandato la definizione dell'attuazione operativa di tale prestazione alle Parti Sociali territoriali;

CONSIDERATO

Che le Comunicazioni della CNCE n°375/2008 e n°382/2009 hanno chiarito alcuni dubbi interpretativi ed hanno fornito importanti delucidazioni necessarie per l'attuazione di detto istituto;

tutto ciò premesso e considerato,

le Parti convengono di dare seguito a quanto nelle premesse regolamentando il nuovo istituto come segue:

- Con effetto dal 1º Giugno 2009, i lavoratori apprendisti potranno beneficiare, in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi meteorologici, del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO);
- 2. La prestazione, ove spettante ai sensi dei successivi punti, verrà anticipata all'apprendista dall'impresa di appartenenza per un massimo di 150 ore/anno di interruzione dell'attività lavorativa dovuta ai suddetti eventi meteorologici e sarà pari all'80% della retribuzione persa dall'apprendista per gli stessi eventi e nei limiti dei massimali di legge;
- La Cassa Edile di Ragusa, ricorrendo le condizioni di cui al successivo punto
 rimborserà alle Imprese, che applicano il CCNL "Edilizia Industria" del 18/06/2008 nonchè il CCPL 23/04/2007 e successivi, quanto anticipato ai

sensi dei precedenti punti 1. e 2., al lordo delle ritenute contributive e fiscali a carico dell'apprendista, non competendo, invece, all'impresa il rimborso dei contributi previdenziali a proprio carico, entro il termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda di cui al punto 4.5 e successivi;



- L'erogazione della prestazione, ed il successivo rimborso da parte della Cassa Edile di Ragusa, è subordinata alle seguenti condizioni:
 - 4.1. la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa dovrà essere riferita ad un periodo non inferiore ad una giornata di lavoro;
 - 4.2. il lavoratore apprendista, all'atto dell'evento, deve risultare iscritto alla Cassa Edile di Ragusa;
 - 4.3. l'impresa richiedente deve risultare regolarmente iscritta alla Cassa

 Edile di Ragusa, ed in regola con i versamenti degli accantonamenti e

 delle contribuzioni alla medesima Cassa Edile, all'atto della

 liquidazione della relativa domanda di rimborso;
 - 4.4. l'impresa deve aver debitamente esposto nella denuncia mensile dei lavoratori le ore di CIGO dell'apprendista;
 - 4.5. l'impresa, a pena di decadenza e fermo quanto disciplinato al successivo punto 4.7, dovrà avanzare alla Cassa Edile di Ragusa apposita domanda di rimborso entro e non oltre i 30 giorni successivi al rilascio, da parte dell'INPS, dell'autorizzazione all'intervento CIG per eventi meteorologici per il cantiere presso cui era occupato il personale apprendista;
 - 4.6. l'impresa, entro il termine perentorio di cui al precedente punto 4.5 e fermo quanto disciplinato al successivo punto 4.7, dovrà allegare alla domanda di rimborso, a pena di irricevibilità della stessa:

- 4.6.1. copia della busta paga del lavoratore apprendista attestante l'anticipo corrisposto;
- 4.6.2. copia dell'autorizzazione INPS all'intervento CIG a favore del personale operaio per eventi meteorologici e per il medesimo cantiere presso cui era occupato l'apprendista;
 - QQOV. lo COS
- 4.7. nell'ipotesi in cui l'impresa risulti avere alle dipendenze solo personale apprendista, fermo il precedente punto 4.6.1, non necessitando l'autorizzazione INPS di cui al precedente punto 4.6.2, l'impresa dovrà presentare la domanda di rimborso alla Cassa Edile di Ragusa, a pena di decadenza, entro il termine previsto per la presentazione della denuncia mensile dei lavoratori occupati (MUT) relativa al periodo in cui si è verificato l'evento ed allegare, a pena di irricevibilità:
 - 4.7.1. idonea documentazione comprovante l'avvenuto verificarsi dell'evento atmosferico nel cantiere interessato;
 - 4.7.2. attestazione rilasciata da Pubblici Ufficiali (p.e.: Polizia municipale, Carabinieri, Vigili del Fuoco, etc...) dalla quale si evinca che le condizioni atmosferiche non consentivano l'inizio del lavoro;
- La disciplina di cui al presente Accordo si applica agli eventi insorti dal 1°
 Giugno 2009.
- 6. La Cassa Edile di Ragusa è impegnata a predisporre l'apposito schema di domanda di rimborso che invierà, in uno con una circolare esplicativa, a tutte le imprese iscritte alla data del 30/04/2009 ed alle imprese che via via si iscriveranno;
- 7. A far data dal 1° Giugno 2009 è istituito, presso la Cassa Edile di Ragusa, un

apposito fondo denominato CIGO alimentato da una aliquota dello 0.30% da calcolare sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art.24 del CCNL 18/06/2008, con il quale far fronte agli oneri conseguenti all'attuazione di quanto previsto al precedente punto 3.;

- 8. Al fine di non incidere sul costo del lavoro, date le risultanze di bilancio, a far data dal 1º Giugno 2009 l'aliquota del Fondo Anzianità Professionale Edile (APE) è fissata nel 2,20% da calcolare sempre sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art.24 del CCNL 18/06/2008;
- 9. Onde procedere alla puntuale verifica del presente Accordo la Cassa Edile di Ragusa è tenuta ad inviare alle Parti, a far data dal 30/09/2009 e con cadenza mensile, un dettagliato rapporto afferente questa nuova prestazione;

Il presente Accordo sarà inviato alle Parti nazionali per la verifica della sua compatibilità con quanto definito dal vigente CCNL.

Letto, confermato e sottoscritto

Geom. Santo CUTRONE

Salvatore CILIA

Giuseppe GRASSIA

Geom. Sebastiano CAGGIA

Dott. Ing. Rosario CANZONIERI

Dott. Ing. Giuseppe GUGLIELMINO

Francesco CASCONE

Luca GINTILI

Paolo AQUILA

Niccolò SPADACCINO

ALL'ORIGINALE